



Direzione centrale  
coordinamento giuridico

All'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza  
e la sicurezza del lavoro

Agli Ispettorati interregionali e territoriali

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

All'INPS  
Direzione centrale entrate

All'INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Oggetto: art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili.

È pervenuta a questa Direzione una richiesta di parere concernente l'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 a seguito della sostituzione della citata disposizione da parte dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, **con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione** (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la **compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico**.

Al riguardo, acquisito il parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4916 del 26 maggio u.s., si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'introduzione del "nuovo" provvedimento di sospensione, l'attuale formulazione normativa prevede, diversamente dal testo previgente, l'assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva – in forza del comma 4 dell'art. 14 – la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che *"non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità"*.

Ciò premesso, la circolare di questo Ispettorato n. 3/2021, nel fornire le prime indicazioni sull'applicazione sul novellato istituto della sospensione, nel paragrafo *"condizioni per l'adozione del provvedimento"* ha comunque ribadito – richiamando alcuni passaggi della precedente circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – la necessità di ***"valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo"***. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione

*dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)".*

La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una *extrema ratio* rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione **va accuratamente motivata**, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 – come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Nelle ipotesi prospettate, si ritiene pertanto che **possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l'esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.)**.

Analogamente è possibile che dalla sospensione dell'attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad es. per l'interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l'improvvisa interruzione – la valutazione da fare è **sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell'adozione del provvedimento**, come previsto dal comma 4 dell'art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della *"cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta"*, **intendendo pertanto per "attività lavorativa" non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica** (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

È evidente che laddove, *medio tempore*, stante il posticipo degli effetti del provvedimento di sospensione, dovessero verificarsi le condizioni indicate nel comma 9 dell'art. 14, lo stesso provvedimento potrà essere revocato.

Resta fermo che la continuazione dell'attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. "in nero" di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 14, di *"imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro"*.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Danilo PAPA